



COMUNE DI RANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

- **Approvato** con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 48 del 28 ottobre 2010

SOMMARIO

CAPO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 - Classificazione del Comune	4
Art. 3 - Gestione del servizio	4
Art. 4 - Corrispettivo del servizio	5
Art. 5 - Conferimento della concessione.....	5
CAPO II	6
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	6
Art. 6 - Presupposto dell'imposta	6
Art. 7 - Soggetto passivo.....	6
Art. 8 - Tariffe.....	6
Art. 9 - Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione	6
Art. 10 - Pubblicità effettuata con veicoli	7
Art. 11 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.....	8
Art. 12 - Pubblicità varia	8
Art. 13 - Riduzioni dell'imposta	9
Art. 14 - Esenzioni dall'imposta.....	9
Art. 15 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicità.....	10
Art. 16 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni	11
Art. 17 - Dichiarazione.....	12
Art. 18 - Pagamento dell'imposta.....	12
Art. 19 - Rimborso dell'imposta.....	13
Art. 20 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale	13
CAPO III	14
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	14
Art. 21 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	14

Art. 22 - Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni.....	14
Art. 23 - Misura del diritto sulle pubbliche affissioni	14
Art. 24 - Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni	14
Art. 25 - Riduzione del diritto	15
Art. 26 - Esenzioni dal diritto.....	15
Art. 27 - Modalità per l'espletamento del servizio della pubbliche affissioni	15
CAPO IV	17
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI	17
Art. 28 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni.....	17
Art. 29 - Tipologia degli impianti per le affissioni	17
Art. 30 - Quantità degli impianti.....	17
Art. 31 - Classificazione dei mezzi pubblicitari.....	18
Art. 32 - Caratteri – Insegne e simili	18
CAPO V	19
SANZIONI.....	19
Art. 33 - Rettifica od accertamento d'ufficio	19
Art. 34 - Sanzioni tributarie ed interessi.....	19
Art. 35 - Sanzioni amministrative	19
CAPO VI.....	21
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	21
Art. 36 - Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento del Comune	21
Art. 37 - Efficacia	21
Art. 38 - Formalità.....	21

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. A norma dell'articolo 2 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, questo Comune appartiene alla 5^a classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, pari a **n. 6.044 unità (31.12.2008)**.

Art. 3 - Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito direttamente dal Comune ovvero da soggetto esterno (Concessionario) ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelto l'affidamento a terzi, con la stessa deliberazione sarà approvato il capitolato.
4. Il Concessionario è scelto fra i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), numeri 1 e 2 del D. Lgs. n. 446/1997.
5. Nel caso di gestione diretta il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti i poteri ed i compiti per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
6. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
7. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma 5 spettano al Concessionario. Al Concessionario stesso incombono inoltre gli obblighi previsti dal presente Regolamento.
8. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il

personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 4 - Corrispettivo del servizio

1. Per la gestione del servizio il Concessionario è compensato ad aggio calcolato su tutte le riscossioni lorde effettuate, con l'obbligo per lo stesso di versamento al Comune di un minimo garantito per ciascun anno della concessione.
2. L'aggio è stabilito nella misura percentuale risultante dalla determinazione di aggiudicazione a seguito della gara.
3. Detto aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori.

Art. 5 - Conferimento della concessione

Il conferimento della concessione verrà effettuato nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 6 - Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e ss.mm.ii..
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o nei quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
5. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 7 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto della pubblicità.

Art. 8 - Tariffe

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la delibera del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono. Qualora non siano modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Pur tuttavia è facoltà del Comune adottare atti di valore confermativo di aliquote vigenti qualora tale situazione possa garantire maggiore trasparenza e pubblicità alle politiche tariffarie e di bilancio del Comune.

Art. 9 - Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.
5. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
6. Per ogni mezzo pubblicitario le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
10. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.
11. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 10 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 9, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 9, comma quarto, del presente regolamento.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio o di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe deliberate dal Comune.
4. Le tariffe, deliberate dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia, sono relative alle seguenti fattispecie impositive:
 - a) autoveicolo con portata superiore a 3000 kg.
 - b) autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg.
 - c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.
5. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
6. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
7. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
8. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 11 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma primo di durata non superiore ai tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa va applicata l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 12 - Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce lacustri limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 13 - Riduzioni dell'imposta

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili.
2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 14 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superano la superficie di mezzo metro quadrato;
 - c) gli avvisi riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato. Tali avvisi se posti sugli immobili oggetto della compravendita e/o affitto non necessitano di autorizzazione.
 - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dalla Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilita, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Nel computo della superficie determinato con i criteri di cui al precedente art. 9, finalizzato alla determinazione del limite di metri quadrati 5 si considera ogni insegna, indipendentemente dalla sua struttura o natura, anche se luminosa o illuminata, purché inserita nella struttura architettonica della sede dell'attività commerciale e di produzione di beni o servizi, con esclusione di insegne staccate funzionalmente e fisicamente dalla sede stessa. Se la superficie complessiva così determinata è superiore a metri quadrati 5 l'imposta è dovuta sull'intera superficie senza riduzioni o franchigie. Ai fini della presente lettera non sono considerate insegne di esercizio e di produzione quelle presenti sui cantieri edili esterne ad esclusione dello spazio riservato esclusivamente alle scritte obbligatorie per legge riportate sul cartello di cantiere;
- l) la pubblicità in qualunque modo realizzata e rivolta all'interno degli impianti sportivi con capienza inferiore a tremila posti in occasione di manifestazioni sportive dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, purché non visibile dall'esterno.

Art. 15 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

1. Per la pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali trova applicazione l'art. 49 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1982 e ss.mm.ii.);
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.).
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1982 e ss.mm.ii.);
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.).
4. L'effettuazione della pubblicità acustica:
 - è ammessa solo nelle fasce orarie seguenti: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, sia da postazioni fisse che in forma itinerante;
 - non è consentita in prossimità delle scuole, chiese, cimiteri e casa di riposo.

6. L'effettuazione della pubblicità dovrà garantire il transito pedonale e veicolare, non essere contraria al pubblico decoro, ovvero essere in contrasto con esigenze di arredo urbano, paesaggistico ed ambientale.
7. Le modalità di applicazione delle limitazioni di cui al presente articolo possono essere ulteriormente esplicitate mediante ordinanza sindacale.
8. È comunque vietata l'effettuazione della pubblicità nelle seguenti forme:
 - mediante il lancio sulla pubblica via e piazze di volantini o manifestini o simili;
 - mediante la posa di foglietti, opuscoli e simili sugli autoveicoli.
9. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, in forma scritta, dal Sindaco.

Art. 16 - modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il presente regolamento prevede un'armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.
2. In via generale si statuisce che il Comune si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii. e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e ss.mm. ii.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno del centro abitato, il rilascio di concessioni e autorizzazioni è di competenza di questo Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
4. L'installazione di cartelloni, frecce, pannelli stradali e mezzi simili, nel territorio comunale in forma temporanea o permanente, è subordinata al preventivo ottenimento dell'autorizzazione. A tal fine l'utente dovrà presentare la seguente documentazione:
 - domanda in bollo competente, indirizzata al Comune, contenente generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata o svolta, nonché la via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione della pubblicità;
 - n. 3 fotografie a colori del luogo dove verrà installato l'impianto pubblicitario;
 - n. 3 disegni quotati a colori dell'impianto pubblicitario;
 - n. 3 prospetti facciata con inserito, in scala, l'impianto pubblicitario;
 - n. 3 estratti di PRG o Aerofotogrammetria;
 - autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - n. 1 dichiarazione di conformità impianto luminoso, ai sensi L. 46/1990 (solo per richiesta impianti luminosi o illuminati);
 - nulla osta Amministrazione Provinciale – settore viabilità (se cogente);
 - ricevuta di versamento dei diritti di segreteria vigenti all'atto di presentazione della domanda, effettuato presso la Tesoreria del Comune di Ranica, con la causale *“diritti di segreteria per rilascio autorizzazione installazione mezzi pubblicitari”*.
5. L'esame della domanda verrà effettuato dalla struttura organizzativa comunale preposta (Ufficio Tecnico Comunale).

6. L'impianto pubblicitario deve essere utilizzato entro quattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione, con esposizione del pannello contenente la pubblicità. Decorso detto termine, se il pannello rimane come spazio vuoto, l'autorizzazione verrà considerata revocata.
7. Nel caso di affissione di cartelli riguardanti la locazione e/o la compravendita di immobili sui quali gli stessi vengono affissi aventi una superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non è necessario presentare alcuna domanda di autorizzazione; tuttavia deve essere assolto l'obbligo dell'imposta di bollo.

Art. 17 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune (in caso di gestione diretta) o al Concessionario (in caso di gestione in concessione), apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune o dal Concessionario e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, si rimanda alle statuizioni dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 507/1993.
5. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 18 - Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 9, commi 1 e 3; 10 e 11, commi 1 e 4, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale. In caso di affidamento in concessione, il pagamento deve essere effettuato al Concessionario anche mediante accredito su conto corrente postale.
3. Per i pagamenti effettuati con modalità diverse dal conto corrente postale, il Tesoriere comunale (nel caso di gestione diretta) o il Concessionario (nel caso di gestione esternalizzata) rilascerà quietanza al versante.
4. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Sulla scorta di quanto disposto dall'art. 1, comma 168 della Legge n. 296/2006, si stabilisce che i

versamenti volontari dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni non devono essere eseguiti quando il carico tributario è inferiore o pari a € 3,00.

5. L'attestazione postale o la quietanza dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
6. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.
7. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto dovrà avvenire mediante notifica al contribuente del titolo esecutivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, e potrà avvenire:
 - a) secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 46/1999 e del D.Lgs. n. 112/1999 e successive modificazioni. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
 - b) ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, utilizzando lo strumento e le procedure dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
8. Nel caso di gestione in concessione, la riscossione coattiva avverrà esclusivamente con l'applicazione delle procedure previste al precedente punto 7 lettera b).

Art. 19 - Rimborso dell'imposta

1. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme dovute al contribuente viene applicato il tasso di interesse legale a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 20 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento di canoni di locazione o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Responsabile del Settore "Gestione del Territorio e sue Risorse".

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "Pubbliche Affissioni", così come disposto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all'art. 30, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 22 - Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 23 - Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 è quella stabilita nelle tariffe approvate dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni normative in materia e ragguagliate alle seguenti durate dell'affissione:
 - per i primi 10 giorni;
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione di esposizione per ogni singola commissione.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 24 - Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 18, commi 2 e 3 del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.

Art. 25 - Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 26;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 26 - Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 27 - Modalità per l'espletamento del servizio della pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune o il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 o 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune (nel caso di gestione diretta) o il Concessionario (nel caso di gestione esternalizzata) ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, entro i due giorni successivi, ovvero nelle ore notturne dalle 20.00 alla 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto od in parte al Concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti

CAPO IV

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 28 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni

1. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale degli impianti, che comprende comunque gli attuali spazi esistenti, nel caso di constatata effettiva necessità, sono i seguenti:
 - a) gli impianti e le scelte delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il piano, nella sua stesura, dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti, nonché da concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii.) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e ss.mm.ii.) e al regolamento comunale del servizio di polizia locale.

Art. 29 - Tipologia degli impianti per le affissioni

1. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune od il Concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:
 - stendardi (mono o bifacciali);
 - tabelle;
 - poster (mono o bifacciali).
2. L'adozione e la modifica del piano degli impianti competono alla Giunta Comunale che, con deliberazione, dovrà stabilire le caratteristiche tecniche degli impianti stessi.
3. Il Comune ovvero il Concessionario del servizio, dovrà assicurare una regolare manutenzione e verifica degli impianti pubblicitari per le affissioni in essere, al fine di garantire un aspetto decoroso.

Art. 30 - Quantità degli impianti

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in mq. 20 (venti) per ogni mille abitanti o frazione. Tale quantità è superiore al limite minimo individuato dall'art. 18 del D.Lgs. 507/1993, e tiene conto dell'estensione e della conformazione del territorio comunale, della prevista espansione edilizia sia di tipo abitativo che industriale e terziario e della necessità, quindi, di dotare uniformemente il territorio comunale di appositi spazi per l'effettuazione delle affissioni.
2. La superficie complessiva degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni di cui al precedente comma 1, viene ripartita come segue:
 - b) Affissioni di natura istituzionale/sociale o comunque prive di rilevanza economica 20%;
 - c) Alle affissioni di natura commerciale 80%.

3. Gli impianti di cui al precedente punto b), potranno essere concessi ai privati nella misura massima del 20% e dovranno essere destinati esclusivamente all'affissione commerciale diretta essendo previsti, per le restanti tipologie affissionistiche, appositi spazi a ciò destinati.
4. Per la cessione ai privati degli spazi di cui al precedente comma, il Comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti.
5. Nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune, prima dell'affidamento di cui al precedente comma 4, sentirà preventivamente il parere del Concessionario.

Art. 31 - Classificazione dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere in:
 - Mezzi pubblicitari ordinari di esercizio: si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.
 - Mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio: si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
2. Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la sistemazione in:
 - a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
 - frontali (orizzontali e verticali) contro muro;
 - a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

Art. 32 - Caratteri – Insegne e simili

1. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione. Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse.
2. Le insegne, anche luminose, i cartelli, le iscrizioni, ecc., per l'indicazione dell'esercizio di commercio, arte o mestiere, sono sottoposte a preventiva autorizzazione in conformità al Regolamento Edilizio e alle norme del Codice della Strada e al suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

CAPO V

SANZIONI

Art. 33 - Rettifica od accertamento d'ufficio

1. Il Comune (nel caso di gestione diretta) o il Concessionario (nel caso di gestione esternalizzata) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stata o avrebbe dovuto essere effettuata procede a rettifica o accertamento d'ufficio, notificando ai contribuenti, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Devono altresì essere indicati gli elementi a garanzia del contribuente di cui alla L. n. 212/2000 e del relativo Regolamento comunale di recepimento (Statuto dei diritti del contribuente), con particolare riguardo agli obblighi di motivazione del provvedimento, del soggetto referente presso il quale il contribuente può ottenere ogni informazione in merito al provvedimento stesso, alle modalità di richiesta di revisione nel merito ed a quelle di ricorso giurisdizionale.

Art. 34 - Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 17, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una sanzione tributaria dal cento al duecento per cento dell'imposta, con un minimo di € 51,00.
2. Per la dichiarazione infedele di cui all'art. 17 si applica la sanzione tributaria dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 258,00.
3. Le sanzioni di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e della sanzione.
4. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui ai primi due commi, una sanzione pari al trenta per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
5. L'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e ss.mm.ii., si applica, per tardivi versamenti spontaneamente eseguiti dal contribuente, nei termini e secondo le modalità ivi stabiliti.
6. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sanzioni si applicano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Art. 35 - Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, capo 1, sezioni I e II e ss.mm.ii., salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00 ad € 1.549,00, con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
3. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Per l'affissione abusiva di manifesti gli oneri derivanti dalla rimozione e la relativa a sanzione saranno posti a carico del soggetto per conto dei quali i manifesti stessi sono stati affissi.
4. Il Comune, o il Concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione dagli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 33.
5. Con ordinanza del Sindaco, i mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento dal piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 28.
7. Il Comune, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adotta un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano. A tal fine, il funzionario responsabile ovvero il Concessionario possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi.
8. Il Concessionario è tenuto, a richiesta del Comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano e a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture anche di arredo urbano. Il Comune ha facoltà di chiedere al Concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 - Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento del Comune

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, nonché alle altre disposizioni applicabili all'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 37 - Efficacia

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

Art. 38 - Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione, il regolamento:
 - è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze;
 - è consegnato, a cura della Segreteria comunale, al funzionario responsabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e al funzionario responsabile dei servizi finanziari, e depositato nella raccolta dei regolamenti in libera visione al pubblico.